

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1369 del 20/03/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EXACER SRL (Imp. Via Puglia n. 2) SASSUOLO (MO). Rif. Prot. n. 2636/2018 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 33471/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1389 del 19/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA EXACER SRL (Imp. Via Puglia n. 2) SASSUOLO (MO).

Rif. Prot. n. 2636/2018 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 33471/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta EXACER SRL, avente sede legale in comune di Sassuolo (MO), v. Puglia n. 2/4, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Sassuolo, v. Puglia n. 2, in data 5/10/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/11/2018 con prot. n. 23302, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua produzione di supporti ceramici;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 22/2/2019 con prot. n. 29819;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1075 del 18/4/2016;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 3702 del 28/1/2019, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 29398 del 22/2/2019, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 29792 del 22/02/2019;

Il Comune di Sassuolo, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 11234 del 23/01/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta EXACER SRL per l'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Puglia n. 2, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1075 del 18/4/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 20/3/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Sassuolo

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta EXACER SRL (Imp. Via Puglia n. 2) SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta EXACER SRL, svolgente attività di produzione di materiale ceramico sinterizzato (supporti ceramici pressati, estrusi e di pasta in PVC), intende modificare gli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Puglia n. 2.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 13/11/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 22/2/2019 con prot. n. 29819, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
10	Cappe di laboratorio
11	Assorbimento atomico
12	Armadio ventilato
24	Combustione forno muffolato a rulli F6
25	Forno muffolato a rulli F6
26	Essiccatoio ES4

• il seguente consumo di materie prime:		
- steatite	896	t/anno
- allumine	120	t/anno
- ftalati	98	t/anno
- PVC in polvere	95	t/anno
- carbonati	95	t/anno
- porcellana quarzosa	40	t/anno
- sansa	38	t/anno
- farine	19	t/anno
- additivi stabilizzanti	8	t/anno
- stearato di magnesio	7	t/anno
- gres porcellanato	5	t/anno
- agenti di adesione e lubrificanti (additivi stabilizzanti)	4	t/anno
- allumina formulata	2	t/anno
- etilsilicato	1,5	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Sassuolo con prot. n. 3702 del 28/1/2019, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 29398 del 22/2/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta EXACER SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Sassuolo, v. Puglia n. 2, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SVUOTAMENTO SACCHI, TORRE DI CARICO E MISCELAZIONE ESTRUSIONI, BURATTATURA

portata massima	15.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	30	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - FORNO A MUFFOLA 1

portata massima	3.000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	10	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - FORNO A MUFFOLA 1

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - FORNO A MUFFOLA 1

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ESSICCATOIO 1

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - CARICO E MISCELAZIONE PVC

portata massima	1.300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUOTIMENTO MECCANICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – CAPPE DI LABORATORIO

portata massima	1.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	4	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – ASSORBIMENTO ATOMICO

portata massima	50	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/settimana

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – ARMADIO VENTILATO

portata massima	110	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - MUFFOLA DI LABORATORIO

portata massima	10	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	10	h/sett. saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - MUFFOLA PER PROVE DI LABORATORIO

portata massima	900	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	20	h/sett.

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - SFIATO SILOS PLASTIFICANTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - FORNO A MUFFOLA 2

portata massima	3.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – PRESSE, VIBROVAGLI, LABORATORIO

portata massima	20.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	30	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ESSICCATOIO 2

portata massima	2.900	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - ESSICCATOIO 3

portata massima	2.900	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - FORNO A MUFFOLA 3

portata massima	6.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - FORNO A MUFFOLA 3

portata massima	6.500	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	10	m
---------------------------	----	---

durata	12	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - FORNO A MUFFOLA 4

portata massima	7.800	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	10	m
---------------------------	----	---

durata	12	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - FORNO A MUFFOLA 4

portata massima	7.800	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	10	m
---------------------------	----	---

durata	12	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - COMBUSTIONE FORNO MUFFOLATO A RULLI F6

portata massima	1.600	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	8	m
---------------------------	---	---

durata	12	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - FORNO MUFFOLATO A RULLI F6

portata massima	3.600	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	8	m
---------------------------	---	---

durata	12	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - ESSICCATOIO ES4

portata massima	1.500	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

altezza minima del camino	8	m
---------------------------	---	---

durata	16	h/g
--------	----	-----

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 25** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. 10 e 26** su un campionamento eseguito alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle

normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999

	ISO 15713:2006
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Semestrale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 25;
- Trimestrale per il punto di emissione n. 9.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta EXACER srl (IMP. Via Puglia n. 2) - SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

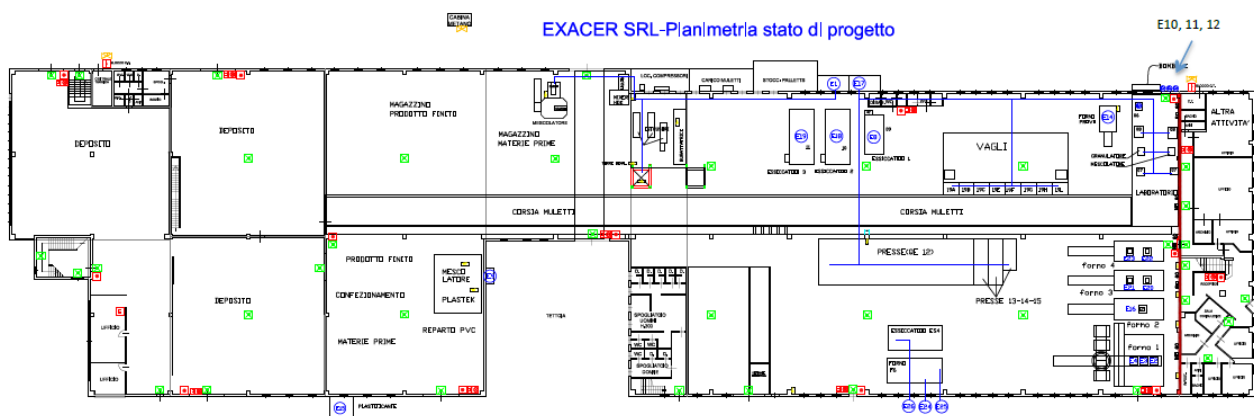
La ditta EXACER srl, nello stabilimento in comune di Sassuolo (MO), Via Puglia n. 2, svolge attività di produzione di supporti ceramici.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - attività interne
 - E1 Svuotamento sacchi burattatura (sorgente esistente)
 - E2 Forno a muffola (sorgente esistente)
 - E3 Forno a muffola (sorgente esistente)
 - E4 Forno a muffola (sorgente esistente)
 - E8 Essiccatoio (sorgente esistente)

- E9 Impianto PVC (sorgente esistente)
- E10 Cappa da laboratorio (nuova sorgente)
- E11 Assorbimento Atomico (nuova sorgente)
- E12 Armadio Ventilato (nuova sorgente)
- E13 Muffola di laboratorio (sorgente esistente)
- E14 Muffola prove laboratorio (sorgente esistente)
- E15 Sfiato silos plastificante (sorgente esistente)
- E16 Forno a muffola (sorgente esistente)
- E17 Presse vibrovagli (sorgente esistente)
- E18 Essiccatoio (sorgente esistente)
- E19 Essiccatoio (sorgente esistente)
- E20 Forno a muffola (sorgente esistente)
- E21 Forno a muffola (sorgente esistente)
- E22 Forno a muffola (sorgente esistente)
- E23 Forno a muffola (sorgente esistente)
- Condizionatori (sorgente esistente)
- Sala compressori (sorgente esistente)
- E24 Combustione forno muffolato a rulli (nuova sorgente)
- E25 Forno muffolato a rulli (nuova sorgente)
- E26 Essiccatoio (nuova sorgente)

Le sorgenti E11 ed E12 essendo a tiraggio naturale sono considerate poco significative;



- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori sensibili individuati sono
R1 edificio residenziale posto a Nord a circa 93 metri dal confine aziendale, in classe V “Aree prevalentemente industriali”
R2 edificio residenziale posto a Nord/Est a circa 72 metri dal confine aziendale, in classe III “Aree di tipo misto” (con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA);
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta EXACER srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 29792 del 22/02/2019;

Il Comune di Sassuolo, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 11234 del 23/01/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Sassuolo (MO), via Puglia n. 2, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta EXACER srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) entro 30 (trenta) giorni dalla messa in esercizio degli impianti aggiunti, devono essere eseguite le seguenti opere di bonifica:
 - realizzazione di una controparete in pannelli fonoisolanti lungo tutto il lato frontale nei pressi del locale compressori;
 - rivestimento del portone scorrevole (locale compressori) internamente in materiale fonoassorbente in fibra poliestere;
 - installazione di una barriera fonoassorbente sui filtri nominati E1 ed E17;
 - schermatura fonoassorbente da porre sul tetto per l'emissione E24 (combustione forno muffolato a rulli F6);
- 4) una volta ultimata l'installazione e le bonifiche di cui sopra dovrà essere effettuata una nuova campagna di misure al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti acustici; il documento dovrà essere inviato, entro i successivi 30 gg., al Comune di Sassuolo, Arpa SAC e ST per le successive valutazioni tecniche;
- 5) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 6) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di

utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.